

ASSOCIAZIONE

“ Genitori degli studenti del Liceo Statale S. Weil di Treviglio “

STATUTO

Treviglio , 10 Gennaio 2003

ART. 1

Finalità dell'associazione denominata “ Genitori degli Studenti del Liceo S. Weil di Treviglio “ :

PARTECIPARE AL PERCORSO EDUCATIVO SCOLASTICO

RAPPRESENTARE I GENITORI

FAVORIRE IL COLLEGAMENTO TRA STUDENTI E DOCENTI

INTERAGIRE E RELAZIONARE CON I SOGGETTI DELLA SCUOLA

AGEVOLARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

MIGLIORARE , OVE POSSIBILE , LA QUALITA' DELLA VITA SCOLASTICA

ART. 2

L 'associazione ha la propria sede presso l'Istituto scolastico di via Galvani n°7 ; è riconosciuta peraltro la facoltà di istituire altra sede o recapito qualora ciò si renda necessario od opportuno per il migliore perseguimento degli scopi statuari.

ART. 3

L'Associazione senza scopo di lucro, è costituita a tempo indeterminato ed affianca il Liceo nel percorso educativo anche attraverso la promozione di attività complementari a quelle strettamente scolastiche.

ART. 4

L'associazione per il perseguimento dei propri scopi, può utilizzare e gestire contributi liberamente erogati dai soci stessi, da Enti o da privati, come del pari accettare ogni altro versamento, lasciato o donazione, secondo le forme e le garanzie di legge.

ART. 5

L'associazione è composta da tutti i genitori che abbiano figli frequentanti il Liceo Statale S. Weil di Treviglio, tranne per quei genitori che ne fanno espressa rinuncia.

ART. 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione :

1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
2. IL COMITATO DEI GENITORI
3. IL GRUPPO OPERATIVO
4. IL PRESIDENTE , IL VICEPRESIDENTE , IL SEGRETARIO
5. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dalla generalità dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Gruppo Operativo almeno una volta l'anno con lettera circolare e/o mediante avviso nell'albo della Sede, almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'assemblea è convocata dal Gruppo Operativo in qualsiasi momento, quando particolari esigenze lo richiedano o quando venga fatta richiesta scritta da almeno il 10% dei soci

La lettera di avviso di convocazione deve contenere l'ora ed il giorno fissati, il luogo e l'ordine del giorno , l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nello stesso luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci , in seconda convocazione con i soli associati presenti , e delibera

1. su ogni argomento posto all'O.d.G.
2. sullo scioglimento anticipato della associazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano ad eccezione di quelle ove si tratti di eleggere persone , nel qual caso si procede per scrutinio segreto. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Nelle elezioni ogni socio può rappresentare, per delega scritta, non più di 3 soci,

fatta eccezione per quelle ove si tratti di persone, nel qual caso non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

ART. 8 COMITATO DEI GENITORI

Il Comitato dei Genitori è composto dai genitori rappresentanti dei Consigli di Classe, dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto e da tutti i genitori che vogliono farne parte .

Il Comitato dei Genitori ha il compito di :

1. dirigere ed amministrare l'associazione
2. eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente che ha funzioni vicarie ed un segretario
3. approntare il bilancio preventivo e quello consuntivo , con le relazioni programmatiche e consuntive
4. modificare lo Statuto
5. estendere, approvare e modificare un eventuale regolamento
6. riunirsi ogni volta che particolari esigenze lo richiedano su richiesta del Presidente o almeno un terzo dei consiglieri
7. essere convocato tramite lettera di avviso di convocazione contenente ora, giorno e O.d.G. con un preavviso di almeno 7 giorni , l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nello stesso luogo almeno 24 ore dopo la prima. La riunione ha validità con la presenza della metà più uno dei membri , in prima convocazione, per la seconda con i soli presenti
8. il Comitato dei Genitori delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

ART. 9 GRUPPO OPERATIVO

1. Il Gruppo Operativo è composto da un massimo di 15 genitori compreso il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ;
2. il Gruppo Operativo è Organo Esecutivo investito di ampi poteri per la gestione della Associazione e del Comitato Genitori;
3. convoca l'assemblea del Comitato dei Genitori e ne fissa l'ordine del giorno ;
4. viene convocato dal Presidente secondo forme e modalità suggerite dall'urgenza . Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei suoi membri ;

5. di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente ;
6. il Gruppo Operativo può avvalersi , quando lo ritenga opportuno, di esperti da invitare ai vari livelli dell'Associazione che per la loro specifica competenza possano essere di ausilio ;
7. qualora venisse meno per qualsiasi causa un membro, il Gruppo Operativo provvede a reintegrarlo, chiedendo la convalida alla prima assemblea del Comitato;
8. il Gruppo Operativo ha l'obbligo di indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 10 PRESIDENTE

Il Presidente della Associazione, al quale sono attribuite rappresentanza legale e firma sociale :

presiede il Gruppo Operativo e le assemblee del Comitato e della Associazione;

nomina i genitori per costituire il Gruppo Operativo

in accordo con il Gruppo Operativo può proporre al Comitato la formazione di una o più Commissioni di lavoro. Le Commissioni eventuali di supporto al Gruppo Operativo, avranno la funzione di approfondimento di problematiche specifiche e di costruzione di progetti. La loro durata sarà in stretta relazione agli obiettivi prefissati dal Gruppo stesso.

ART. 11 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce, anche con rappresentanza legale e con potere di firma, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 12 BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio ha la durata e le competenze dell'anno solare.

ART. 13 MEZZI DI FINANZIAMENTO

1. I mezzi di finanziamento sono costituiti :

1. da libero conferimento dei soci;
2. da elargizioni , apporti gratuiti, contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni

- da parte dei soci stessi, di privati, associazioni, Enti o Istituti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione può costituire un proprio patrimonio.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Comitato dei Genitori nomina anche un Collegio dei Revisori composto da 3 membri del Comitato stesso.

I compiti del Collegio sono :

controllo delle scritture contabili e dei documenti giustificativi ;

la redazione di apposito rapporto che sarà discusso in sede di esame di bilancio.

ART. 15 SCIoglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato con un voto favorevole di almeno metà più uno degli associati riuniti in assemblea che provvederà nella stessa seduta alla nomina di uno o più liquidatori. Sulla devoluzione del patrimonio sociale che residuasse a liquidazione avvenuta, provvede il Gruppo Operativo.

ART. 16 NORME FINALI

Per quanto non espressamente stabilito si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Detto Statuto, previa lettura in ogni sua parte, viene approvato e sottoscritto dai presenti in segno di accettazione e costituzione dell'Associazione .

A nome del Comitato dei Genitori

Il Presidente

Il Vicepresidente